



CITTÀ DI CREMA

Provincia di Cremona

AREA 4 SERVIZI TECNICI
SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 29 DEL 09/05/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 26 Aprile 2017 è stato approvato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), ai sensi dell'art. 36 del Codice della Strada e della Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 giugno 1995, che conferma la previsione del road picing, come misura necessaria per una "Mobilità Sostenibile", rendendo il Centro sempre più a vocazione pedonale, innalzando la vivibilità e la qualità ambientale degli spazi pubblici, diffondendo la cultura della mobilità pedonale, individuando un perimetro di massima;
- in linea con quanto previsto nel Programma di mandato di questa Amministrazione di razionalizzare la circolazione dei veicoli nel centro storico al fine di ottenere positivi riflessi sul traffico, sulla sicurezza della circolazione e dell'attrattività del territorio, si è disposto agli uffici comunali di avviare le prime attività inerenti le misure di contenimento del traffico veicolare, attraverso la costituzione di un sistema di controllo ZTL;
- con atto di Giunta Comunale n. 105 del 13 Novembre 2017 sono state individuate le linee guida che hanno:
- individuato il perimetro dell'area soggetta a ZTL;
- determinato le categorie di veicoli ai quali è consentito l'accesso in deroga all'interno della ZTL;
- nel Comune di Crema è istituita la Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.);
- l'istituzione e la delimitazione della ZTL è avvenuta mediante l'adozione di delibera di Giunta Comunale n. 45 del 29/01/2018, per come previsto dall'art.7 del D.Lgs n.285/1992 (Codice della Strada);
- in fase di approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina degli accessi e delle autorizzazioni, la Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti, nella seduta del 09/05/2019 ha analizzato il suddetto regolamento predisposto dall'Area 4 Servizi Tecnici con il Servizio di Polizia Locale;

Considerato che:

- le modalità di accesso, circolazione e sosta dei veicoli nella ZTL devono essere disciplinate con apposito Regolamento Comunale;
- in assenza di specifica regolamentazione in materia, di dover provvedere in merito;
- il Regolamento Comunale per la disciplina delle autorizzazioni e degli accessi della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) è composto da n. 18 articoli e da n. 1 allegato "A" categorie;

Ritenuto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art.107, cc. 1 e 2 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente "Regolamento per la disciplina delle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.);

Atteso che al Servizio di Polizia Locale, ai sensi dell'art.107, c.1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

Visto il decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada) e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi di cui innanzi, il “Regolamento per la disciplina della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.)”, composto da n. 18 articoli e da n. 1 allegato “A” categorie, che risulta allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE MANDATO agli Uffici di procedere ad informare la cittadinanza e avviare le procedure necessarie per gli aventi titolo al rilascio di idonea autorizzazione di transito mediante la presentazione di apposita domanda con l’avvio di nuovi procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in argomento;
3. DI TRASMETTERE copia del presente atto completo degli allegati per l'eventuale adozione di atti e provvedimenti consequenziali al Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale, al dirigente dell’Area 4 Servizi Tecnici.



COMUNE DI CREMA

AREA 4 – SERVIZI TECNICI

Piazza Duomo, 25 – 26013 – Crema (CR)

C.F. 91035680197 – P.IVA 00111540191

Tel. 0373/894 int. 525 – 526

Fax 0373/894300

Pec: protocollo@comunecrema.telecompost.it

DISCIPLINARE DI REGOLAMENTAZIONE PER LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)

Approvato con deliberazione di _____ Comunale n. _____ del _____

LEGENDA

Titolo I – Ambito territoriale e disposizioni generali

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Ambito territoriale ZTL

Art. 3 - Orari e divieti

Art. 4 - Disciplina della sosta

Art. 5 – Controlli

Titolo II – Autorizzazioni

Art. 6 - Tipologie di Autorizzazioni

Art. 7 - Lista bianca permanente

Art. 8 - Permesso giornaliero

Art. 9 – Decadenza dei permessi ZTL

Art. 10 – Decadenza dei permessi ZTL

Titolo III – Categorie

Art. 11 - Veicoli esenti

Art. 12 - Veicoli destinati all'igiene urbana

Art. 13 - Categorie autorizzabili

Art. 14 - Veicoli sostitutivi

Art. 15 – Casi eccezionali

Titolo IV – Illeciti amministrativi e relative sanzioni

Art. 16 Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 17 Sanzioni accessorie

Art. 18 Divieto di riproduzione dei permessi

ALLEGATO A - categorie

Titolo I – Ambito territoriale e disposizioni generali

Art. 1 - Definizioni

1. La Zona a Traffico Limitato (ZTL), come definita dall'art. 3 c. 1 punto 54 del N.C.d.S., è un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
2. La ZTL è individuata anche come Zona a Basse Emissioni (Low Emission Zone - LEZ), come definita in sede di Unione Europea.
3. La circolazione e la sosta in deroga ai divieti derivanti dall'adozione della ZTL sono stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2 - Ambito territoriale ZTL

1. L'ambito territoriale della ZTL del centro storico è quello stabilito dalla delibera G.C. n. 185 del 14 Maggio 2018 .
2. La ZTL è individuata come segue:

Tutta la zona compresa all'interno del perimetro indicato nella planimetria allegata alla presente con la lettera A interessa le seguenti vie (alcune in modo parziale):

- Via XX Settembre;
 - Via Suor Maria Crocefissa di Rosa;
 - Via Seminario;
 - Via Galbignani;
 - Via Borletto;
 - Via Benzoni dal civico 1 al civico 5;
 - Via F. Marazzi;
 - Via Piccinardi;
 - Via Benzi;
 - Via Tensini;
 - Via Ponte Furio;
 - Via Frecavalli;
 - Via dell'Oca;
 - Via Barbelli;
 - Via Battisti;
 - Via Carrera;
 - P.zza Mons. Madeo;
 - Via Cavour;
 - Via Matteotti dal civico 1 al civico 17;
 - Via del Vescovato;
 - Via Forte
 - P.zza del Duomo;
 - Via Manzoni;
 - Via dei Racchetti;
 - Via Riva Fredda dal civico 1 al civico 17
 - Via Riva Fredda dal civico 32/a al civico 36;
 - Via Civerchi;
 - Via Mazzini;
 - P.zza Garibaldi dal civico 6 al civico 13 e dal civico 52 al civico 77;
 - Vicolo S. Benedetto II;
 - Vicolo S. Benedetto III;
 - Via Dante Alighieri dal civico 2 al civico 18 per i pari e dal civico 1 al civico 33 per i dispari;
 - Via Porzi;
 - Via Sant'Elisabetta
3. Eventuali modifiche ZTL sono stabilite dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 7 c.9 del D.Lgs 285/1992.

Art. 3 - Orari e divieti

1. La ZTL è permanente, ha validità 7 giorni su 7, stabilita con apposita ordinanza Sindacale.
2. Negli orari di validità della ZTL sono vietati l'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli non autorizzati, con rimozione forzata.
3. La ZTL può essere diversamente regolamentata con riferimento:
 - alla loro estensione;
 - alla restrizione nell'accesso delle diverse tipologie di veicoli o delle categorie di soggetti autorizzati;
 - alla fascia oraria di accesso.

Art. 4 - Disciplina della sosta

1. Nei parcheggi a pagamento presenti all'interno della zona ZTL è consentita la sosta a tutti i veicoli che siano stati regolarmente autorizzati ad entrare in zona ZTL.
2. Ai titolari di contrassegno disabili è sempre consentita la sosta nei parcheggi a pagamento senza limiti d'orario

Art. 5 - Controlli

1. I varchi di accesso alla ZTL saranno controllati mediante un sistema di controllo telematico del transito veicolare, autorizzato ai sensi dell'art. 17, comma 133-bis, della legge n. 127/1997 e del D.P.R. 250/1999.

Titolo II – Autorizzazioni

Art. 6 - Tipologie di Autorizzazioni

1. Costituiscono titolo autorizzatorio all'accesso in ZTL:

- l'iscrizione in "Lista bianca permanente";
- il possesso di permesso giornaliero;
- l'iscrizione in "Lista bianca temporanea" da parte di soggetti autorizzati.

2. Tali autorizzazioni sono rilasciate ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare, appartenenti alle categorie indicate al Titolo III e con le modalità indicate per ciascuna di esse.

3. Fatte salve diverse espresse previsioni, possono essere autorizzati veicoli intestati agli aventi diritto, o da essi utilizzati in base a un contratto di leasing, di noleggio o di comodato registrato.

4. L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento di controlli e sopralluoghi come previsto dal D.P.R. 445/2000.

5. E' fatto obbligo al titolare di autorizzazione ZTL di comunicare immediatamente al Comando di Polizia Locale eventuali cambi di indirizzo o d'intestazione societaria e ogni altro elemento che costituisca requisito per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 7 - Lista bianca permanente

1. Ai veicoli appartenenti a particolari categorie è consentito il transito su tutti i settori ZTL, in deroga al divieto di cui all'articolo 3 e permanente in una lista di targhe autorizzate, denominata "Lista bianca".

2. I permessi sono richiesti alla Polizia Locale e/o alla società Affidataria della gestione del servizio, utilizzando la modulistica disponibile in Comune o pubblicata nel sito istituzionale del Comune e facendo ricorso alla autocertificazione ove previsto. Gli uffici provvederanno all'effettuazione di controlli a campione alla veridicità delle dichiarazioni.

3. L'inserimento in lista bianca è effettuato dalla Polizia Locale e/o da società Affidataria della gestione del servizio, a seguito di richiesta avanzata da parte degli aventi diritto, con indicazione delle targhe dei veicoli da autorizzare.

4. L'inserimento nella "Lista bianca" costituisce titolo autorizzatorio ed è obbligatorio. Chi non si atterra a tale obbligo sarà soggetto alle sanzioni previste dal vigente C.d.S.

Art. 8 - Permesso giornaliero

1. Nei casi previsti dal presente disciplinare, per alcune categorie di veicoli è consentito il transito all'interno dei singoli settori autorizzati, in deroga al divieto di cui all'articolo 3, mediante rilascio di permesso giornaliero ed inserimento in una lista di targhe autorizzate denominata "Lista bianca" in maniera temporanea.

2. I permessi giornalieri sono rilasciati dal Comando di Polizia Locale, nella sede, negli orari e con le modalità rese note al pubblico. I permessi giornalieri potranno essere rilasciati eccezionalmente anche dalla Direzione Area 4.

3. Questi permessi potranno essere rilasciati a posteriori entro 5 giorni solo per le categorie in cui è riportata questa possibilità.

4. I permessi giornalieri saranno rilasciati anche per autocarri con massa superiore a 3,5 t. con l'indicazione dell'itinerario ed altre eventuali prescrizioni a giudizio del Comando di Polizia Locale.

Art. 9 – Decadenza dei permessi ZTL

1. I permessi rilasciati per il transito e la sosta in ZTL decadono automaticamente:

- per il venir meno dei requisiti e delle condizioni per il loro rilascio come definiti al precedente art. 6;
- nel caso di decesso del titolare;
- alla scadenza indicata sul permesso medesimo.

2. E' fatto obbligo ai titolari di comunicare agli uffici competenti per il rilascio, entro trenta giorni dal verificarsi di una delle cause di cui al primo comma, il venir meno dei requisiti e condizioni, con restituzione dell'eventuale contrassegno.
3. In caso di decesso del titolare del permesso è fatto obbligo agli eredi di comunicare agli uffici entro il termine di cui al comma 2.
4. Nel caso di decadenza accertata d'ufficio, entro 30 giorni gli uffici provvedono a disabilitare il permesso senza alcun obbligo di darne comunicazione all'interessato;
5. Alla scadenza del termine di validità del permesso non vi è alcun obbligo, in capo agli uffici, di darne comunicazione all'interessato.

Art. 10 – Decadenza dei permessi ZTL

1. Il titolare del permesso deve prestare la massima attenzione:
 - alla scadenza del permesso;
 - ad informare i competenti uffici di tutte le modifiche che dovessero intervenire;
 - alla comunicazione della sostituzione del veicolo.

Titolo III – Categorie

Art. 11 - Veicoli esenti

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 3, è consentito il transito su tutti i settori ZTL a:

- Veicoli a braccia
- Veicoli a trazione animale
- Organi di Polizia
- Vigili del Fuoco
- Forze armate
- Mezzi di Soccorso
- Taxi/NCC
- Veicoli Vigilanza privata
- Mezzi della Protezione Civile
- Veicoli Funebri

2. La sosta di queste tipologie di veicoli è consentita negli appositi parcheggi e dove non espressamente vietato.

Art. 12 – Veicoli destinati all'igiene urbana

1. Tutti i veicoli destinati all'igiene urbana e raccolta rifiuti delle vie ricomprese nella ZTL sono autorizzati all'accesso della stessa mediante inserimento gratuito in "lista bianca" con obbligo della Società affidataria del servizio, per il periodo corrispondente, di comunicare le targhe al Comando di Polizia Locale.

Art. 13 - Categorie autorizzabili

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni alla circolazione in ZTL ai soggetti appartenenti alle categorie indicate nelle schede allegate (all. A), con le modalità e le condizioni riportate in ciascuna di esse.

2. I veicoli al servizio di persone invalide possono accedere e circolare nella Z.T.L. in base a quanto prescritto dall'art. 188 del c.d.s. e dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503.

Art. 14 - Veicoli sostitutivi

1. Possono essere autorizzati i veicoli sostitutivi di altri già in possesso di autorizzazione al transito in ZTL e temporaneamente in riparazione, dietro presentazione di dichiarazione dell'officina presso cui è depositato il veicolo sostituito.

2. L'autorizzazione è costituita dal rilascio di permessi giornalieri gratuiti per un massimo di 15 giorni riportanti gli stessi parametri dell'autorizzazione sostituita. Per periodi superiori, gli interessati dovranno comunicarlo al Comando di polizia Locale.

Art. 15 – Casi eccezionali

1. Il Sindaco si riserva, in seguito all'esame di documentata istanza, di operare eccezioni a quanto stabilito nel presente disciplinare sul numero di autorizzazioni, sul tipo di veicoli autorizzabili o sul rilascio di autorizzazioni in casi eccezionali non compresi nelle categorie individuate dalla presente normativa ma ad esse assimilabili per analogia.

2. Gli uffici di PL e Viabilità, per motivi di urgenza in presenza delle casistiche sopra richiamate, possono rilasciare direttamente permessi giornalieri.

Titolo IV – Illeciti amministrativi e relative sanzioni

Art. 16 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatto salvo quanto disciplinato dal codice della strada nonché le deroghe al presente regolamento, previste da ordinanze temporanee attuative dello stesso, per le violazioni agli obblighi e divieti di cui al presente regolamento si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 80,00 a Euro 500,00, secondo i principi di cui all'art. 7 bis del D.L.g.s. n. 267/2000, nonché le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24-11-1981 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni .

Art. 17 Ulteriori sanzioni amministrative e accessorie in materia di permessi ZTL.

1. L'utilizzo di copie o riproduzioni dell'autorizzazione originale non è consentita. Tale violazione comporta una sanzione da €50,00 ad €500,00 oltre al ritiro e sospensione della validità dell'originale per tre mesi. In caso di recidiva il permesso originale è soggetto a revoca definitiva per il periodo di validità residuo.

2. L'utilizzo di una autorizzazione su un veicolo diverso da quello indicato, comporta la sanzione amministrativa da €50,00 ad €500,00 e comporta la sanzione accessoria del ritiro del permesso per un mese.

3. Nel caso di accertato utilizzo dell'autorizzazione categoria "medici" al di fuori dei casi di visite domiciliari urgenti, oltre all'applicazione delle sanzioni da €100,00 ad €500,00 si provvede alla segnalazione all'Ordine dei Medici.

4. Qualora ai veicoli di proprietà del titolare dell'autorizzazione, nel corso della sua validità, siano elevate più di due violazioni per il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e nelle ordinanze attuative, è applicata la sanzione della sospensione della validità del permesso per trenta giorni.

Art. 18 Norma finale

1. Le disposizioni del presente regolamento, per quanto compatibili, sono applicate anche nei confronti degli autorizzati al transito in ZTL senza rilascio di contrassegno.

Allegato A

Categorie autorizzabili alla circolazione in ZTL

1 - CHI ABITA IN ZTL;

Scheda 1.1 - Residenti, domiciliati

Scheda 1.2 – Possessori di posti auto

2 - CHI PRESTA ASSISTENZA IN ZTL

Scheda 2.1 - Assistenza domiciliare

Scheda 2.2 - Assistenza volontaria

Scheda 2.3 - Servizi assistenziali in convenzione

3 - CHI DEVE LAVORARE IN ZTL

Scheda 3.1 - Attività economiche con sede in ZTL

Scheda 3.2 - Trasporto cose (professionale)

Scheda 3.3 – Attività di costruzione e cantieri

Scheda 3.4 – Riparazioni d’urgenza

Scheda 3.5 - Agenti e rappresentanti di commercio

Scheda 3.6 -Medici ed altro personale sanitario

4 - CHI NON PUÒ FARE A MENO DELL’AUTO IN ZTL

Scheda 4.1 - Invalidi

Scheda 4.2 - Temporaneamente impediti alla deambulazione

Scheda 4.3 - Trasporto o ritiro occasionale di beni

Scheda 4.4 - Manifestazioni, eventi, etc.

5 - CHI FORNISCE SERVIZI PUBBLICI IN ZTL

Scheda 5.1 - Polizia e soccorso

Scheda 5.2 - Comune di Crema

Scheda 5.3 - Pubbliche amministrazioni

Scheda 5.4 - Servizi pubblici e di pubblica utilità

Scheda 5.5 - Taxi e Noleggio con conducente (NCC)

Scheda 5.6 - Car Sharing

1 - CHI ABITA IN ZTL

Scheda 1.1 – Residenti e domiciliati

Soggetti:	<p>a) Famiglia anagrafica residente in ZTL;</p> <p>b) Persone che hanno assunto temporaneamente domicilio in ZTL per motivi di lavoro o cure mediche, in locale adibito ad abitazione che non costituisca già residenza di altra famiglia anagrafica o domiciliato, già titolare di autorizzazione;</p> <p>c) Soggetti di cui alle lettere a) o b) che abitano in edifici ricadenti all'interno della ZTL, in fregio a strade o piazze che costituiscono il perimetro esterno della ZTL.</p>
Tipologia di autorizzazioni:	<p>Transito e sosta in ZTL</p> <p>Per ogni famiglia anagrafica o domiciliato potrà essere associato un numero massimo di tre targhe di veicoli autorizzabili. In deroga, per i quadricicli (immatricolati per trasporto persone), intestati ad uno dei componenti della famiglia anagrafica, è previsto il rilascio di ulteriori singole autorizzazioni associate ad un'unica targa.</p> <p>L'autorizzazione consente il transito e la sosta. Ad esclusione del transito in P.zza Duomo</p> <p>L'autorizzazione potrà avere una durata variabile, a scelta del richiedente, da 1 a 4 anni per multipli di 1 anno.</p>
Condizioni :	<p>Il richiedente dovrà essere in possesso di patente di guida valida.</p> <p>Il domiciliato dovrà presentare: a) copia del contratto di locazione registrato dell'unità immobiliare dove dichiara di avere domicilio, o di documento comprovante la proprietà dell'immobile o dichiarazione di ospitalità trasmessa alla Questura; b) documentazione attestante i motivi di lavoro o cure mediche per i quali è domiciliato nel Comune di Crema.</p>
Tipologia di veicolo autorizzabile:	<p>Veicolo per il trasporto di persone in cui il proprietario, l'utilizzatore (in caso di leasing) o il titolare del contratto di noleggio a lungo termine risulta:</p> <ul style="list-style-type: none">• il residente o domiciliato;• coniuge del residente o domiciliato;• parente di 1° e 2° grado o affine di 1° grado del residente o domiciliato;• società che dichiara di aver assegnato in uso esclusivo il veicolo ad un residente o domiciliato, che risulta titolare o dipendente della stessa.

Scheda 1.2 – Possessori di posti auto

Soggetti:	<p>a) Proprietari o possessori (ad es. per diritto d'uso, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) di posti auto in immobili posti in ZTL;</p>
Tipologia di autorizzazioni:	<p>Transito in ZTL</p> <p>Per ogni posto auto potrà essere associato un numero di targa di veicoli, motoveicolo o ciclomotore autorizzabile.</p> <p>L'autorizzazione consente il transito per il raggiungimento del posto auto con esclusione di sosta in zona ZTL. E' altresì escluso il transito in P.zza Duomo.</p> <p>Tale autorizzazione può essere rilasciata anche con limitazioni di orari e percorsi.</p>

	<p>L'autorizzazione potrà avere una durata variabile, a scelta del richiedente, da 1 a 4 anni per multipli di 1 anno. La validità del permesso non potrà eccedere la durata del titolo che rende disponibile il posto auto al richiedente.</p>
Condizioni :	<p>Il richiedente dovrà essere in possesso di patente di guida valida.</p> <p>Il richiedente, all'atto della richiesta, dovrà fornire idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopracitati.</p> <p>Il Comune si riserva la possibilità, nel periodo di validità, di verificare il mantenimento dei requisiti che legittimano il rilascio del permesso</p>
Tipologia di veicolo autorizzabile:	<p>Veicolo, motoveicolo, ciclomotore per il trasporto di persone in cui il proprietario, l'utilizzatore (in caso di leasing) o il titolare del contratto di noleggio a lungo termine risulta proprietario o possessore di posto/i auto in immobili posti in ZTL.</p>

2 - CHI PRESTA ASSISTENZA IN ZTL

Scheda 2.1 – Assistenza domiciliare

Soggetti:	a) Familiari (coniuge, parenti di 1° e 2° grado e affini di 1° grado) che devono prestare assistenza a persone non autosufficienti residenti in ZTL.
Tipologia di autorizzazione:	Transito e sosta in ZTL L'autorizzazione è costituita dall'inserimento nella lista bianca, associato ad un numero massimo di tre targhe di veicoli autorizzabili. L'autorizzazione consente il transito soltanto nella zona di destinazione e la sosta. La validità delle autorizzazioni è commisurata alla certificazione medica presentata o all'esigenza che ha determinato il rilascio e comunque sarà al massimo di 1 anno. Le autorizzazioni sono rinnovabili previa attestazione della persistenza delle motivazioni del precedente rilascio.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Certificazione medica presentata o esigenza che determina la richiesta. Il rilascio sarà al massimo di 1 anno. L'autorizzazione è rinnovabile previa attestazione della persistenza delle motivazioni del precedente rilascio.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli massa p.c. uguale o inferiore 2,5 T

Scheda 2.2 - Assistenza volontaria

Soggetti:	Enti ed associazioni ONLUS che prestano gratuitamente servizi assistenziali o di pubblico interesse impiegando personale volontario.
Tipologia di autorizzazione:	Inserimento in "Lista bianca permanente" delle targhe dei veicoli utilizzati Nel caso in cui i veicoli non siano riconoscibili a vista con scritte e loghi identificativi, sarà necessario il rilascio di un contrassegno. L'autorizzazione consente il transito su tutte le zone ad esclusione del transito su P.zza Duomo.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Richiesta presentata dal soggetto avente diritto con presentazione dello statuto.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli massa p.c. uguale o inferiore 2,5 t

Scheda 2.3 – Servizi assistenziali in convenzione

Soggetti:	Cooperative sociali o enti ed associazioni ONLUS che prestano servizi ai residenti delle zone ZTL, a pagamento o in regime di convenzione retribuita con Enti Pubblici o A.S.S.T.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Richiesta presentata dal soggetto avente diritto con presentazione dello statuto. L'autorizzazione avrà validità commisurata a quella della convenzione, e comunque non superiore a 4 anni.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli massa p.c. uguale o inferiore 2,5 t

3 – CHI DEVE LAVORARE IN ZTL

Scheda 3.1 - Attività economiche con sede in ZTL

Soggetti:	a) Attività commerciali o artigianali con sede all'interno della ZTL
Tipologia di autorizzazione:	<p>Per ogni soggetto avente diritto potrà essere rilasciata un'unica autorizzazione, associata ad un numero massimo di tre targhe di veicoli autorizzabili.</p> <p>L'autorizzazione consente il transito nella zona ZTL, con una breve sosta limitata a massimo 30 minuti per il carico e scarico. La stessa non dovrà costituire intralcio e pericolo per il transito.</p> <p>L'autorizzazione potrà avere una durata variabile, a scelta del richiedente, da 1 a 4 anni per multipli di 1 anno.</p>
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	<p>Sede dell'attività in ZTL risultante da certificato camerale.</p> <p>Il Comune si riserva la possibilità, nel periodo di validità, di verificare il mantenimento dei requisiti che legittimano il rilascio del permesso</p>
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. uguale inferiore a 3,5 t. intestati alla società o al titolare o a soci della stessa.

Scheda 3.2 Trasporto cose (professionale)

Soggetti:	Società iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto terzi o che effettuano trasporto di merci contro proprio (legge n. 298/1974).
Tipologia di autorizzazione:	<p><u>Continuativa:</u> L'autorizzazione consente il transito su tutti le zone e la sosta per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico. L'autorizzazione avrà una validità massima di un anno.</p> <p><u>Occasionale:</u> Per accessi saltuari in ZTL possono essere rilasciati permessi giornalieri. Non potranno essere rilasciati permessi per più di dieci (10) giorni al mese per lo stesso veicolo e sul permesso deve essere indicata la strada in cui sarà effettuato l'intervento.</p> <p>Sia per le autorizzazioni continuative che per quelle occasionali, la circolazione in ZTL è consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle ore 9.00 alle ore 11,00 per i veicoli con massa p.c. fino a 3,5 t; • dalle ore 15.00 alle ore 17,00 per i veicoli con massa p.c. fino a 3,5 t; <p>In deroga, i mezzi adibiti al trasporto di medicinali o di altro materiale farmaceutico potranno circolare senza limitazioni orarie.</p>
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	<p>Presentazione del certificato camerale da cui risulta lo svolgimento dell'attività di trasporto cose nel rispetto della L. 298/1974.</p> <p>Per società di trasporto in conto terzi, dichiarazione di iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi (legge n. 298/1974).</p>
Tipologia di veicolo autorizzabile:	<p>Veicoli con massa p.c. uguale o inferiore a 3,5 t. immatricolati per trasporto cose intestati alla società. In caso di società di autotrasporto, l'autocarro deve essere immatricolato ad uso di terzi.</p> <p>Per autocarri con massa p.c. superiore a 3,5 t. potranno essere rilasciate autorizzazioni nel rispetto di itinerari e condizioni imposte dal Comando di Polizia Locale, che saranno riportate sul contrassegno.</p>

Scheda 3.3 – Attività di costruzione e cantieri

Soggetti:	Titolari di imprese che effettuano lavori di manutenzione, riparazione, installazione e/o costruzione in cantieri presenti all'interno del perimetro della ZTL.
Tipologia di autorizzazioni:	<p><u>Continuativa</u> L'autorizzazione consente il transito nella zona dove è ubicato il cantiere. Nel caso in cui il ricovero dei mezzi non possa essere effettuato nell'area di cantiere, può essere autorizzata, in prossimità della stessa, la sosta negli spazi per residenti e dove non espressamente vietato, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 158 del C.d.S..</p> <p>L'autorizzazione avrà una validità massima di un anno.</p> <p><u>Occasionale</u> Per accessi saltuari in ZTL possono essere rilasciati permessi giornalieri con le condizioni sopra indicate.</p> <p>Non potranno essere rilasciati permessi per più di dieci (10) giorni al mese per lo stesso veicolo e sul permesso deve essere indicata la strada in cui sarà effettuato l'intervento.</p>
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Il richiedente dovrà presentare istanza nella quale dichiara il tipo di attività svolta dall'impresa, l'ubicazione del cantiere, la natura e la durata dei lavori.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli intestati alla società con massa p.c. uguale o inferiore a 3,5 t Per autocarri con massa p.c. superiore a 3,5 t potranno essere rilasciate deroghe nel rispetto di itinerari e condizioni imposte dal Comando di Polizia Locale, che saranno riportate sul contrassegno

Scheda 3.4 – Artigiani e riparazioni d'urgenza

Soggetti:	Titolari di imprese che effettuano interventi urgenti di manutenzione, riparazione, installazione e/o costruzione all'interno del perimetro della ZTL, per lo svolgimento dei quali è necessario l'utilizzo di veicoli.
Tipologia di autorizzazioni:	<p><u>Occasionale</u> La regolarizzazione del transito avverrà a cura dell'impresa mediante inserimento della targa del veicolo in "Lista bianca" temporanea via FAX o PEC. L'accesso alla ZTL si intenderà autorizzato nei 5 giorni successivi l'accesso mediante FAX o PEC (attestato dal rapporto di invio). Se necessario l'autorizzato può transitare anche più volte sotto il varco telematico nell'arco delle otto ore. Una volta entrato non ha limiti temporali di permanenza in ZTL.</p> <p>È consentita la sosta, nei pressi del luogo di intervento, negli spazi delimitati e dove non espressamente vietato, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 158 del C.d.S.</p> <p>Non potranno essere rilasciati permessi per più di dieci (10) giorni al mese per lo stesso veicolo. Sul permesso dovranno essere indicate le strade in cui saranno effettuati gli interventi.</p>
Condizioni per il rilascio	Il richiedente dovrà dimostrare lo svolgimento di una o più attività affini:

<p>dell'autorizzazione:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Impiantistica: impianti elettrici, idraulici, termici, frigoriferi, ascensori, sicurezza e allarme, telecomunicazione, depurazione, industriali in genere; • Edilizia: lavori edili vari, carpenteria, falegnameria, vetrai, cartongessisti; • Macchinari: macchine per ufficio e computer, elettrodomestici, distributori automatici, apparecchiature per bar e ristoranti, apparecchiature elettromedicali; • Artigianato e commercio: propri prodotti e manufatti quali tappezzieri, falegnami, fabbri, etc.; • Igiene: pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. <p>In caso di richiesta di permesso giornaliero l'appartenenza alle suddette categorie potrà essere autocertificata.</p> <p>L'autorizzazione al transito sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente, nel FAX o PEC inviato nella richiesta di permesso giornaliero, dei seguenti dati: targa del veicolo utilizzato, destinazione (via e civico), motivo dell'intervento. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli sulla corrispondenza delle informazioni fornite e sulla correttezza dei dati riportati nei campi del FAX o PEC.</p> <p><u>Interventi multipli eseguibili con un solo accesso</u></p> <p>Nel caso in cui un singolo accesso alla ZTL sia finalizzato all'esecuzione di più interventi programmati sarà possibile inviare, tramite fax o posta elettronica, prima dell'inoltro, l'elenco riportante tutti gli interventi programmati che verranno eseguiti. In tal caso l'invio del FAX o PEC successivi conterrà l'indirizzo del primo intervento.</p>
<p>Tipologia di veicolo autorizzabile:</p>	<p>Veicoli intestati alla società con massa p.c. uguale o inferiore a 3,5t.</p> <p>Per autocarri con massa p.c. superiore a 3,5 t potranno essere rilasciate autorizzazioni nel rispetto di itinerari e condizioni imposte dal Comando di Polizia Locale, che saranno riportate sul contrassegno.</p>

Scheda 3.5 - Agenti e rappresentanti di commercio

<p>Soggetti:</p>	<p>Rappresentanti, agenti di commercio e dipendenti con la qualifica di viaggiatore, piazzista o equivalenti con campionario voluminoso, pesante o di valore che hanno necessità di lavoro in ZTL.</p>
<p>Tipologia di autorizzazione:</p>	<p><u>Continuativa</u></p> <p>L'autorizzazione consente il transito su tutte le zone e la sosta, in orario di vigenza della ZTL, negli spazi consentiti.</p> <p>L'autorizzazione avrà una validità massima di un anno.</p> <p><u>Occasionale</u></p> <p>Per accessi saltuari in ZTL possono essere rilasciati permessi giornalieri.</p>
<p>Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:</p>	<p>Presentazione di certificato camerale dal quale risulti l'attività di rappresentante o agente di commercio. E dichiarazione dell'attività economica presente all'interno della ZTL</p> <p>Per i dipendenti con la qualifica di viaggiatore o piazzista, certificato</p>

	camerale dell'azienda e attestazione dell'azienda sulla qualifica del dipendente. E dichiarazione dell'attività economica presente all'interno della ZTL
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. uguale o inferiore a 2,5 t. intestati alla società.

Scheda 3.6 - Medici ed altro personale sanitario

Soggetti:	<p>a) Medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in medicina generale e pediatria, tenuti per legge ad intervenire a casa del paziente per visita, che abbiano il proprio ambulatorio o assistiti all'interno della ZTL</p> <p>b) Altri medici che devono effettuare visite domiciliari in ZTL</p> <p>c) Altro personale sanitario che deve effettuare visite domiciliari in ZTL: ostetriche, infermieri, fisioterapisti e tecnici ortopedici con attrezzatura voluminosa</p> <p>d) Veterinari che devono effettuare visite domiciliari in ZTL</p>
Tipologia di autorizzazione:	<p><u>Continuativa</u> L'autorizzazione per i soggetti di cui alla lettera a) è costituita dall'inserimento nelle liste "bianche". I medici sostituiti possono richiedere il rilascio di un'autorizzazione con validità corrispondente al periodo della sostituzione.</p> <p><u>Occasionale</u> Possono essere rilasciati permessi giornalieri gratuiti ai medici sostituiti di titolari di contrassegno, ad altri medici per visite domiciliari ed ai soggetti di cui alle lettere b) c) e d). Il permesso avrà una validità di 4 ore e consente il transito e l'accesso e la sosta negli spazi ove consentito con l'esposizione del contrassegno. In caso di visite di urgenza, i permessi potranno essere rilasciati anche a posteriori, al massimo entro 5 giorni successivi all'accesso, inviando al Comando di Polizia Locale comunicazione mezzo FAX o PEC</p>
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	<p>La richiesta di autorizzazione continuativa può essere presentata direttamente dall'interessato o attraverso l'Ordine dei Medici.</p> <p>Per il rilascio a posteriori di permessi giornalieri deve essere presentata la seguente documentazione: dichiarazione attestante l'iscrizione all'ordine dei medici, il giorno e l'ora di accesso; libretto di circolazione del veicolo.</p>
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. inferiore a 35 q.li intestati al medico o a suoi familiari (coniuge, parenti di 1° e 2° grado, affini di 1° grado).

4 – CHI NON PUÒ FARE A MENO DELL'AUTO IN ZTL

Scheda 4.1 Invalidi

Soggetti:	Titolari del contrassegno “Persone con Invalidità” rilasciato ai sensi dell’art. 188 del C.d.S.
Tipologia di autorizzazione:	<u>Continuativa</u> Per esigenze saltuarie delle persone con invalidità che non sono residenti, gli interessati potranno richiedere di volta in volta l’inserimento della targa in lista bianca, anche a posteriori, entro 5 giorni successivi all’accesso, presso il Comando di Polizia Locale o telefonando al numero dedicato. Le varie tipologie di autorizzazioni consentono il transito su tutte le zone e le soste a loro consentite.
Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione:	Possesso del contrassegno “Persone con Invalidità” previsto dall’art. 188 del C.d.S. I titolari di contrassegno non residenti nel Comune di Crema sono tenuti a presentare dichiarazione attestante la frequente necessità di accedere all’interno della ZTL per cure fisiche o per motivi di lavoro, studio o personali di altra natura.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. fino a 2,5 t.

Scheda 4.2 Temporaneamente impediti alla deambulazione

Soggetti:	Persone temporaneamente impediti alla deambulazione che devono recarsi in ZTL per cure fisiche, esigenze lavorative o altre necessità.
Tipologia di autorizzazione:	<u>Continuativa</u> L’autorizzazione è l’inserimento nelle “liste bianche” L’autorizzazione consente il transito nella zona per il quale è stato autorizzato l’accesso. La validità dell’autorizzazione sarà commisurata alla certificazione medica presentata e comunque per massimo 6 mesi. <u>Occasionale</u> Per esigenze saltuarie sono rilasciati permessi giornalieri, con le stesse condizioni di circolazione sopra indicate.
Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione:	Presentazione di certificazione medica. L’autorizzazione è rinnovabile previa attestazione della persistenza delle motivazioni del precedente rilascio.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. fino a 2,5 t intestati all’interessato o a familiari (coniuge, parenti di 1° e 2° grado e affini di 1° grado).

Scheda 4.3 - Trasporto o ritiro occasionale di beni

Soggetti:	Privati cittadini che abbiano necessità di trasportare o ritirare occasionalmente in ZTL oggetti pesanti, voluminosi o presso farmacie di turno settimanale che richiedano l’uso di un veicolo.
Tipologia di autorizzazione:	Sono rilasciati permessi con una durata massima di 4 ore, da richiedersi anche a posteriori, entro 5 giorni, mediante Fax o PEC. Il permesso consente il transito nella zona per il quale è stato autorizzato, l’accesso e la sosta per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

	<p>Sul permesso deve essere indicato il luogo di destinazione.</p> <p>Non potranno essere rilasciati più di cinque (5) permessi al mese per lo stesso veicolo.</p>
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	<p>Autocertificazione del richiedente sulla natura dell'oggetto da trasportare o ritirare e sull'indirizzo di destinazione in ZTL.</p> <p>Presentazione della carta di circolazione del veicolo e, eventualmente, del contratto di noleggio.</p>
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. uguale o inferiore a 3,5 t utilizzati nel rispetto delle caratteristiche costruttive intestati o noleggiati a persone fisiche.

Scheda 4.4 - Manifestazioni, eventi, etc.

Soggetti:	Soggetti pubblici e privati che organizzano manifestazioni, eventi, riprese fotografiche, cinematografiche o similari, o che partecipano a matrimoni che si svolgono in ZTL
Tipologia di autorizzazione:	<p>Sono rilasciati permessi giornalieri.</p> <p>Il permesso consente il transito nelle singole zone autorizzate e la sosta, di norma per le sole operazioni di carico e scarico e comunque per un massimo di 4 ore, anche negli spazi riservati ai residenti a condizione di non creare intralcio per la circolazione.</p> <p>Per i matrimoni/funerali potranno essere autorizzati al massimo tre veicoli; per le cerimonie, i permessi potranno essere rilasciati solo previo nulla osta del Comando di Polizia Locale.</p>
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Presentazione di documentazione attestante luogo, durata e modalità di svolgimento della manifestazione.
Tipologia di veicolo autorizzabile	Veicoli con massa p.c. uguale o inferiore a 3,5 t utilizzati nel rispetto delle caratteristiche costruttive.

5 - CHI FORNISCE SERVIZI PUBBLICI IN ZTL

Scheda 5.1 – Polizia e soccorso

Soggetti:	<p>a) Organi di Polizia, Esercito, altre pubbliche amministrazioni che svolgono funzioni di polizia</p> <p>b) Vigili del Fuoco, ASST, pubbliche assistenze e altri soggetti che svolgono attività di soccorso (protezione Civile)</p>
Tipologia di autorizzazione:	<p>Inserimento in “Lista bianca permanente” delle targhe dei veicoli utilizzati</p> <p>Nel caso di veicoli non riconoscibili a vista con scritte e loghi identificativi, l'autorizzazione è costituita da contrassegno.</p> <p>L'autorizzazione consente il transito e la sosta su tutte le zone.</p>
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	La richiesta deve essere presentata dal Responsabile del Corpo interessato o, per gli altri soggetti aventi diritto, dal legale rappresentante
Tipologia di veicolo autorizzabile:	<p>Ambulanze e i veicoli di soccorso.</p> <p>Veicoli intestati alle forze di polizia ed all'esercito, o intestati ad altre pubbliche amministrazioni ed utilizzati per funzioni di polizia.</p>

Scheda 5.2 – Comune di Crema

Soggetti:	a) Veicoli intestati al Comune di Crema e/o in uso al Comune; b) Dipendenti del Comune di Crema che per motivi di servizio devono utilizzare l'autovettura privata; c) Sindaco e componenti della Giunta; d) Consiglieri Comunali in carica.
Tipologia di autorizzazione:	Inserimento in “Lista bianca permanente” delle targhe dei veicoli utilizzati; Per i dipendenti individuati al punto b) sono rilasciati permessi giornalieri, ad esclusione dei dirigenti permanente.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	La richiesta per il rilascio dei permessi ai dipendenti comunali deve essere presentata dal richiedente e indicando la motivazione.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Tutti i veicoli intestati e/o in uso dal Comune di Crema. Autovetture intestate o in uso ai dipendenti

Scheda 5.3 – Pubbliche amministrazioni

Soggetti:	Pubbliche amministrazioni.
Tipologia di autorizzazione:	<u>Continuativa</u> In caso di veicoli riconoscibili che riportano sulla fiancata stemmi e scritte identificative, l'autorizzazione è costituita da contrassegno che avrà durata massima di 4 anni. <u>Occasionale</u> Per veicoli di pubbliche amministrazioni che solo saltuariamente hanno la necessità di recarsi nella ZTL, è rilasciato un permesso giornaliero che consente la circolazione con le condizioni sopra indicate.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	La richiesta per il rilascio dei permessi deve essere presentata dal legale rappresentante dell'ente.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli intestati alle pubbliche amministrazioni e/o in uso.

Scheda 5.4 – Servizi pubblici e di pubblica utilità

Soggetti:	Soggetti gestori di servizi a rete (energia elettrica, gas, acqua, telefonia), postali e onoranze funebri o altri soggetti eroganti servizi pubblici e di pubblica utilità
Tipologia di autorizzazione:	In caso di veicoli riconoscibili che riportano sulla fiancata stemmi e scritte identificative, l'autorizzazione è costituita dal contrassegno, che avrà durata massima di 4 anni. I veicoli operativi in servizio di igiene urbana sono autorizzati mediante inserimento in “Lista bianca permanente”; <u>Occasionale</u> Per accessi saltuari in ZTL possono essere rilasciati permessi giornalieri, con le limitazioni orarie sopra riportate. Non potranno essere rilasciati permessi per più di dieci (10) giorni al mese per lo stesso veicolo e sul permesso deve essere indicato il luogo di destinazione.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Presentazione di dichiarazione attestante l'erogazione di servizi pubblici o di pubblica utilità in ZTL, corredata da idonea documentazione.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. uguale o inferiore a 3,5 t, carri attrezzati per soccorso stradale, mezzi funebri, intestati ai soggetti aventi diritto.

Scheda 5.5 – Taxi e Noleggio con conducente (NCC)

Soggetti:	Titolari di licenza taxi e di noleggio con conducente (NCC)
Tipologia di autorizzazione:	<p><u>Continuativa</u> L'autorizzazione è costituita dall'inserimento nella "lista bianca" Il transito è consentito su tutti i settori. La sosta dei taxi è consentita solo in eventuali spazi loro riservati. I veicoli con licenza NCC potranno effettuare esclusivamente fermate a condizione di non creare intralcio alla circolazione veicolare, con il conducente a bordo.</p> <p><u>Occasionale</u> A coloro che non sono residenti possono essere rilasciati permessi giornalieri. I permessi potranno essere rilasciati anche a posteriori. A tal fine gli interessati dovranno richiedere la regolarizzazione del transito al massimo entro i 5 giorni successivi all'accesso, rivolgendosi al Comando di Polizia Locale, anche via FAX o PEC.</p>
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	<p>Per l'inserimento nella lista bianca presentazione di licenza taxi e di noleggio con conducente (NCC) in corso di validità.</p> <p>Per il rilascio a posteriori di permessi giornalieri deve essere presentata la seguente documentazione: presentazione di licenza taxi o NCC, dichiarazione attestante il giorno e l'ora di accesso, libretto di circolazione del veicolo, attestazione di pagamento dell'importo dovuto mediante le modalità rese note al pubblico.</p>
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Autovetture, veicoli con massa p.c. uguale o inferiore a 25 t